



SPECIALE

AUTOTRASPORTO
Aggiornamento modelli contrattuali
per il trasporto su strada

Supplemento al n. 9
Verona, 29 ottobre 2015

AUTOTRASPORTO

AGGIORNAMENTO MODELLI CONTRATTUALI PER IL TRASPORTO SU STRADA

Si informano gli associati che sono stati aggiornati i modelli del contratto di trasporto, la cui ultima versione risaliva al luglio 2011.

La revisione dei documenti si è resa opportuna alla luce delle modifiche normative in materia di autotrasporto apportate dalla Legge 190/2014.

I modelli contrattuali che di seguito si riportano, riguardano tutti i trasporti su strada e, di conseguenza, interessano tutte le aziende che utilizzano, a qualsiasi titolo, questo sistema di trasporto.

Si ricorda inoltre agli associati l'opportunità e la convenienza di stipulare con i propri fornitori di trasporto **contratti in forma scritta**, che consentano di escludere la corresponsabilità dei committenti per la violazione a determinate disposizioni commesse dai vettori con riferimento, per esempio, alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, oppure in caso di mancata verifica della regolarità dei vettori, per l'inadempimento, da parte degli stessi, degli obblighi fiscali.

E' di fondamentale importanza che i contratti stipulati con i vettori riportino tutti gli elementi essenziali previsti dall'art.6 del D.Lgs. 286/2005, ovvero:

- a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- a) termini temporali per la riconsegna della merce;
- b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

In assenza di anche uno degli elementi indicati come essenziali, il contratto di trasporto si considera NON stipulato in forma scritta.

Fatti salvi i dati e le informazioni ritenute essenziali, ai fini del riconoscimento della forma scritta, i modelli contrattuali proposti possono anche essere modificati per meglio adattarsi alle relazioni contrattuali con i propri fornitori.

Ad esempio, l'art. 4 del modello relativo alla sub-vezione prevede due diverse formulazioni del testo a seconda che si intenda dare il consenso o meno al vettore di avvalersi di successivi fornitori.

L'Ufficio Affari Generali è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Da stampare su carta intestata o personalizzare con logo del Committente ed eventuali riferimenti identificativi (vedi Punto 1 griglia)

ORDINE DI TRASPORTO / **Bollettino di consegna**

Conservare a bordo del veicolo durante l'esecuzione del servizio di trasporto a cura del vettore o del subvettore

1. DATI DEL COMMITTENTE		<i>Non necessari se stampato su carta intestata riportante i riferimenti</i>	
Denominazione sociale		P. IVA	
Indirizzo			
Recapiti (tel/fax/e-mail)			
2. DATI DEL VETTORE			
Denominazione sociale		P. IVA	
Nr. Iscrizione Albo Autotrasporto			
Conducente		Targa	
SUB-VEZIONE		VIETATA <i>(se autorizzata compilare la sezione 2.a)</i>	
2.a DATI DEL SUB-VETTORE (compilazione a cura del vettore o dello stesso sub-vettore)			
Denominazione sociale		P. IVA	
Nr. Iscrizione Albo Autotrasporto			
3. DATI DEL CARICATORE			
Denominazione sociale		P. IVA	
Indirizzo			
Recapiti (tel/fax/e-mail)			
Eventuali informazioni/istruzioni per la consegna e la riconsegna della merce	<i>Ad es. orario apertura/chiusura ufficio/magazzino caricatore; ...</i>		
4. LUOGO DI CARICO		LUOGO DI CONSEGNA	
Indirizzo		Indirizzo	
Recapiti		Recapiti	
Orario previsto per il carico		Orario previsto per lo scarico	
NOTE	<i>Campo a cura del vettore/sub vettore in cui riportare eventuali variazioni intervenute durante esecuzione trasporto (ad es. luogo di consegna;)</i>		
ANNOTAZIONI A CARICO DEL VETTORE		ANNOTAZIONI A CARICO DEL VETTORE	
Orario di arrivo		Orario di arrivo	
Orario di inizio carico		Orario di inizio scarico	
Osservazioni/riserve su merce/imballaggi		Osservazioni/riserve su merce/imballaggi	<i>A cura del destinatario</i>
5. MERCE			
TIPOLOGIA	Si può anche indicare vedi fattura o documentazione commerciale o documentazione contrattuale e relativi allegati	Peso/Quantità	Si può anche indicare vedi fattura o documentazione commerciale o documentazione contrattuale e relativi allegati
AVVERTENZE	Tra il committente e il vettore è stato stipulato un contratto in forma scritta ai sensi del D.Lgs 286/2005 il trasporto deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di Legge e del Codice della Strada. L'affidamento del presente incarico comporta l'assunzione da parte del vettore dell'obbligo di rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e fornitori di servizi gli obblighi di cui agli artt. 7 e 12 del D.Lgs. 286/2005 e dalle disposizioni negli stessi richiamate		
Data emissione			
Firma del Vettore		Firma del Destinatario	

Il presente Ordine di carico/trasporto dovrà essere restituito firmato dal vettore

CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA TRA COMMITTENTE E VETTORE

Tra

_____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, R.I. _____ e R.E.A. _____ in persona del suo _____ e legale rappresentante sig. _____,

di seguito **Committente**

e

_____ con sede in _____, Via _____, P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, R.I. _____ e R.E.A. _____, iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale) al N. _____, in persona del suo legale rappresentante e _____ sig. _____,

di seguito **Vettore**

Articolo 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

In forza dell'art. 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1 febbraio 2006, pubblicato sulla G. U. n. 31 del 7 febbraio 2006, secondo il quale le parti mantengono "la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali" diverse da quelle di cui al predetto decreto "purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3" del D.lgs. n. 286 del 2005, il presente Contratto disciplina tutti i trasporti che il Committente di volta in volta commissionerà al Vettore.

Le Parti si danno vicendevolmente atto che il Committente non assume alcun obbligo di esclusiva nei confronti del Vettore e parimenti non assume alcun impegno in termini di volumi di traffico.

Le parti danno altresì atto che tutti i termini e le condizioni del presente contratto sono stati anticipatamente discussi tra le parti ed approvati concordemente dalle stesse.

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, come pure **l'Ordine di trasporto** emesso in relazione a ciascun trasporto, ove sono indicati in dettaglio elementi essenziali ed integrativi del Contratto stesso.

Tutti i trasporti devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 286/2005 e successive modifiche, del Codice della Strada (D.lgs. 30.4.2002 n. 285 e successive modifiche); in particolare dell'art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta), nonché di tutta la normativa vigente in materia.

Articolo 2

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Le Parti si danno vicendevolmente atto che i trasporti:

1. avranno ad oggetto merci della tipologia indicata nell'**allegato A** (Tipologia della merce) e/o specificata mediante annotazione nell'Ordine di Trasporto emesso in relazione a ciascun trasporto;
2. avranno ad oggetto il quantitativo di tali merci specificato mediante annotazione nell'Ordine di Trasporto emesso in relazione a ciascun trasporto; per l'indicazione della quantità/peso potrà altresì essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti; inoltre, per le tipologie di merci che non ne consentono l'esatta quantificazione, quali quelle menzionate, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 104497 del 3/12/2009, il peso potrà essere indicato anche in via approssimativa;

3. avranno i luoghi di presa in consegna della merce da parte del Vettore e di riconsegna della stessa al destinatario specificati di volta in volta mediante annotazione nell'Ordine di Trasporto emesso in relazione a ciascun trasporto;
4. saranno remunerati con i corrispettivi (di cui all'**Allegato B**) e secondo le modalità indicate nell'**articolo 9**;
5. avranno quale caricatore il Committente, ovvero il Proprietario della merce o altro diverso soggetto indicato mediante annotazione nell'Ordine di Trasporto emesso in relazione a ciascun Trasporto;
6. avranno i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce indicati nell'**Allegato C** salvo diversa indicazione espressamente riportata nell'Ordine di trasporto emesso in relazione a ciascun trasporto che è da intendersi prevalente.

Articolo 3 OBBLIGHI DEL VETTORE

- (I) Il Vettore assume specifico impegno ed obbligo di:
 1. produrre al Committente la documentazione certificativa dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. e dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi (o altro titolo abilitativo), nonché copia delle polizze assicurative (R.C. Vettoriale, R.C. Terzi, R.C.A., ecc.) stipulate dal Vettore, anche in conformità all'art. 8 del presente Contratto;
 2. fornire al Committente, ai sensi dell'Art. 83-bis, c. 4-sexies, DL 112/2008, l'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (c.d. DURC), di data non anteriore a 3 mesi alla data di stipula del presente contratto, dalla quale risulti che l'azienda del Vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Il Vettore è tenuto altresì a fornire per tutta la durata del contratto attestazioni successive alla prima che assicurino la propria costante ed ininterrotta regolarità contributiva consegnando al Committente periodicamente l'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (c.d. DURC) in corso di validità conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la immediata sospensione del pagamento dei corrispettivi a lui dovuti in forza dell'articolo 9, oltre alla risoluzione di diritto con effetto immediato del presente contratto;
 3. eseguire il Trasporto utilizzando veicoli, strumenti, attrezzature e risorse umane nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti e idonee all'esecuzione del Trasporto ricevuto ed in misura adeguata per la loro corretta e puntuale esecuzione e, ove richiesto dal Caricatore, produrre la documentazione comprovante l'idoneità del mezzo, della attrezzatura e degli autisti all'esecuzione del trasporto commissionato;
 4. eseguire il Trasporto attenendosi scrupolosamente alle indicazioni impartite ed a quanto previsto dal Contratto e dai suoi allegati, nonché dall'Ordine di Trasporto;
 5. prendere in consegna la merce nei luoghi, tempi e modi previsti dalle specifiche istruzioni di volta in volta impartite dal Committente o comunque indicati nell'Ordine di Trasporto emesso in relazione a ciascun Trasporto;
 6. segnalare al Committente, nel caso di trasporti di merci alla rinfusa o pallettizzate, eventuali vizi della merce e/o degli imballi da trasportare e farne annotazione sui relativi documenti di trasporto, fermo restando che in caso di mancata formulazione di specifiche riserve la merce e gli imballi si considereranno essere stati presi in carico dal Vettore in perfetto stato;
 7. segnalare, nel caso di trasporti di merce containerizzata, che il contenitore sia idoneo e in buone condizioni e che i sigilli apposti corrispondano a quelli indicati nei documenti di trasporto e siano integri;
 8. ritirare i documenti di trasporto che dovranno essere sottoscritti dal Vettore e far sottoscrivere gli stessi agli addetti del destinatario per ricevuta;
 9. provvedere a mettere i prodotti trasportati a disposizione del destinatario, nel luogo, nel termine e con le modalità previste dalla presente scrittura o comunque indicate dal Committente nell'Ordine di Trasporto emesso in relazione a ciascun trasporto;
 10. annotare, nel riquadro "Note" dell'Ordine di Trasporto, eventuali variazioni al contenuto (ad esempio, la modifica del luogo di scarico, ecc.) intervenute dopo l'inizio del trasporto;

11. avere a bordo del veicolo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale l'autista presta servizio presso il Vettore stesso e, se il conducente è cittadino extracomunitario, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002.

(II) Nell'esecuzione dei Trasporti, il Vettore sarà tenuto a rispettare e far rispettare rigorosamente dai suoi dipendenti, preposti, collaboratori e/o ausiliari, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di altro genere, sia in materia di sicurezza della circolazione stradale che in materia di sicurezza sociale.

Articolo 4 SUB-VETTORI

- a. Il Vettore potrà eventualmente affidare a terzi Sub-vettori l'esecuzione dei trasporti, ma sarà tenuto a verificare che il Sub-vettore incaricato sia abilitato alla prestazione dei servizi oggetto del contratto e, a sua volta, debitamente iscritto all'Albo degli Autotrasportatori, acquisendo, anche in copia, la relativa documentazione certificativa e ad assicurarsi che i veicoli di cui lo stesso si avvale siano idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli, acquisendo altresì copia delle relative carte di circolazione.

Il Vettore si obbliga, altresì, a verificare, come previsto dalla legge, la regolarità della posizione del Sub-vettore incaricato con riferimento agli obblighi previdenziali, retributivi e assicurativi, manlevando e tenendo indenne il Committente da ogni obbligazione e responsabilità, anche di natura solidale, verso il sub-vettore e/o il suo personale e/o soggetti terzi (quali enti previdenziali, ecc.), assumendosi tutti gli oneri relativi.

Il Vettore è tenuto a comunicare al Committente, ovvero a riportare sull'Ordine di Trasporto emesso dal Committente la denominazione sociale del Sub-vettore incaricato dell'esecuzione per ciascun trasporto.

Il Vettore rimane comunque responsabile nei confronti del Committente del corretto adempimento da parte del Sub-Vettore incaricato delle prestazioni allo stesso affidate e in generale degli obblighi sullo stesso gravanti.

In ogni caso, è fatto divieto al Sub-vettore di affidare a sua volta ad altro vettore l'esecuzione del trasporto. Pena sua automatica responsabilità verso il Committente a titolo di colpa grave, il Vettore si impegna a far sì che il Sub-vettore ottemperi a tale divieto; in difetto, si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, onere e spesa che dovesse derivargli dalla violazione del suddetto divieto.

Il Vettore si impegna, altresì, a manlevare ed a tenere indenne il Committente da qualunque richiesta risarcitoria, danno, onere e spesa che, a qualunque titolo, possa derivare dall'operato del Sub-vettore. La manleva deve ritenersi estesa anche ad eventuali azioni dirette ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005, o successive modifiche, per richieste di maggiori compensi, o quant'altro, proposte a qualunque titolo dal Sub-vettore, nonché da parte di eventuali Sub-vettori successivi al primo cui sia stata affidata, in violazione del paragrafo precedente, l'esecuzione della prestazione di trasporto.

Il Vettore dovrà far annotare dal sub-vettore sull'Ordine di Trasporto nel riquadro "Note", eventuali variazioni al contenuto (come ad esempio la modifica del luogo di scarico, ecc.) intervenute dopo l'inizio del trasporto.

[In alternativa]

- b. Il Vettore non potrà affidare a terzi Sub-vettori l'esecuzione dei trasporti, fatti salvi i trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 6-ter e fatti altresì salvi i casi in cui egli riceva espressa autorizzazione scritta da parte del Committente.

L'affidamento da parte del Vettore di un'eventuale sub-vettura, senza autorizzazione scritta del Committente, comporterà l'automatica responsabilità verso quest'ultimo a titolo di colpa grave. Inoltre, il Committente potrà risolvere per inadempimento il

presente contratto e potrà pretendere il pagamento di una penale pari al compenso pattuito per la prestazione affidata in "sub-vezione".

In ogni caso, il Vettore si impegna a manlevare ed a tenere indenne il Committente da qualunque richiesta risarcitoria, danno, onere o spesa che, a qualunque titolo, possa derivare dall'operato del Sub-vettore non autorizzato. La manleva deve ritenersi estesa anche ad eventuali azioni dirette ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005, o successive modifiche, per richieste di maggiori compensi, o quant'altro, proposte a qualunque titolo dal Sub-vettore.

Articolo 5

ORDINE DI TRASPORTO EMESSO IN RELAZIONE AD OGNI CONSEGNA

Il Committente emetterà e consegnerà o trasmetterà per posta elettronica certificata al Vettore per ogni servizio un Ordine di Trasporto riportante gli elementi essenziali previsti dall'art. 6 D.Lgs. 286/05 e s.m.i., eventualmente ad integrazione di quelli non specificatamente indicati nel presente Contratto e relativi allegati (quali: luogo di carico/scarico, tipologia merce, quantità, ecc.).

Una copia dell'ordine di trasporto dovrà essere consegnata al Committente a conclusione del trasporto con la firma del vettore e del destinatario.

Articolo 6

ESECUZIONE DEI TRASPORTI

Essendo da ritenersi assolutamente prevalente su ogni pattuizione e/o istruzione il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale, il Committente non potrà in alcun modo impartire al Vettore istruzioni incompatibili con il rispetto di tale normativa, sia per quanto attiene ai quantitativi di merce caricati su ogni singolo mezzo sia per quanto attiene alla tempistica di consegna, mentre il Vettore si impegna a segnalare immediatamente al Committente il caso in cui gli venissero impartite istruzioni anche solo potenzialmente incompatibili con il rispetto di tale normativa ed a non rispettare eventuali istruzioni che dovessero essere impartite dal personale della Committente e/o da terzi incompatibili con tale normativa.

Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti si danno altresì vicendevolmente atto che la particolare natura dell'attività prestata dal Vettore impone il rispetto dei tempi di consegna concordati e specificati.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna:

1. a pagare nei termini concordati i corrispettivi di cui all'articolo 9 a fronte dei servizi regolarmente e puntualmente eseguiti dal Vettore;
2. ad emettere ovvero a far predisporre dai soggetti da esso all'uopo delegati, Ordini di Trasporto completi di ogni dato, come previsto dal precedente Art. 5.

Articolo 8

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E OBBLIGO SUE COPERTURE ASSICURATIVE

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1696 cod. civ., il Vettore rinuncia espressamente ad avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore da tale disposizione, fermo restando che il risarcimento dovuto dal Vettore non potrà in ogni caso essere superiore a Euro per ogni chilogrammo di merce perduta e/o danneggiata.

Il Vettore non potrà in ogni caso opporre alcuna limitazione della responsabilità nel caso in cui il ritardo, la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del Vettore stesso o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto. In particolare, ma non in via esaustiva, le parti danno atto che saranno sempre considerate ipotesi di colpa grave le seguenti fattispecie: impiego di sub-vettori non autorizzati/abilitati; il lasciare incustoditi anche per poco tempo gli automezzi,

le merci affidate e/o i documenti di trasporto e di accompagnamento merci; il mancato rispetto delle norme e disposizioni del Codice della Strada.

Il Vettore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una o più polizze, di massimale/i adeguato/i, a copertura della sua responsabilità, anche a titolo di dolo o colpa grave, a fronte degli eventuali danni sopra indicati, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi, ed a provvedere al regolare versamento dei relativi premi.

Il Committente avrà in ogni caso facoltà di compensare integralmente gli importi ad esso spettati a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita e/o avaria delle cose trasportate con quelli dovuti al Vettore a titolo di corrispettivi per i Trasporti.

Articolo 9

CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO E FATTURAZIONE

Le tariffe di trasporto di cui all'**Allegato B** sono il corrispettivo per il servizio effettuato dal luogo di carico fino al luogo di scarico, nonché di ogni altra prestazione dovuta e svolta dal Vettore ai sensi del presente contratto. Le parti concordano e dichiarano che tali tariffe sono del tutto conformi ai principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

Le Parti si danno vicendevolmente atto del fatto che, ai fini di cui al comma 5 dell'art. 83 bis della legge 133/08, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal Vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovuto dal Committente è mediamente pari al ___ % del corrispettivo indicato per ciascun Trasporto all'**Allegato B**.

La parte del corrispettivo di cui al comma precedente sarà adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'art. 83 bis della legge 133/08, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento alla data di sottoscrizione del Contratto o dell'ultimo adeguamento.

Le fatture dovranno riportare la specifica indicazione del(i) trasporto(i) effettuato(i) con le necessarie pezze giustificative. In conformità alla previsione del comma 12 dell'art. 83-bis, della legge 133/08, le fatture così emesse e corredate saranno pagate dal Committente entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture. Tutte le prestazioni di trasporto svoltesi nel corso di ciascun mese dovranno essere fatturate dal Vettore e le relative fatture spedite entro fine dello stesso mese. In caso di incompletezza della fattura, anche delle pezze giustificative a suo corredo, il Committente non sarà considerato in alcun modo inadempiente al pagamento della stessa fattura e non saranno quindi applicabili né interessi legali né tanto meno interessi di mora.

Il Vettore decadrà definitivamente ed irrevocabilmente dalla possibilità di sollevare qualsiasi tipo di contestazione in ordine alle fatture emesse, in particolare in ordine alle tariffe applicate (anche con riferimento al meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo di cui all'art. 83-bis comma 5 della L. 133/08) ed in ordine ai presupposti di fatto della fatturazione, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di emissione di ogni singola fattura. Al fine di evitare di incorrere nelle predette scadenze, il Vettore che intenda sollevare una contestazione dovrà inviare al Committente, entro il termine sopra specificato, una lettera raccomandata A.R. che dovrà contenere - sempre a pena di decadenza - analitica e specifica indicazione delle contestazioni e dei rilievi sollevati nonché il conteggio delle differenze e/o degli errori riscontrati, con specificazione delle conseguenti variazioni.

Il Committente avrà il diritto di compensare i propri crediti che, sulla scorta degli obblighi e garanzie previsti a carico del Vettore nel precedente Art. 4, dovessero maturare nei confronti dello stesso Vettore, direttamente sui pagamenti da effettuare in favore di quest'ultimo senza necessità di alcuna preventiva comunicazione.

In ogni caso, in caso di sub-vezione, per ottenere il pagamento dei propri crediti, il Vettore dovrà fornire al Committente la prova di avere a propria volta interamente pagato il corrispettivo dovuto al Sub-vettore.

Articolo 10

TEMPI DI ATTESA – INDENNIZZI

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 6-bis D.Lgs 286/2005 e del Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 69 del 24 marzo 2011, che ne ha disciplinato le modalità applicative, le Parti concordano quanto segue.

I tempi di attesa degli automezzi ai fini dell'inizio delle operazioni di carico e scarico sono stabiliti in due ore per ogni singola operazione di carico o di scarico.

Detto periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni materiali di carico o scarico né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario qualora detti periodi di inattività siano stati segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.

In caso di superamento della franchigia di 2 ore di attesa al carico/scarico, il Vettore avrà diritto ad un indennizzo di euro 40,00 per ogni ora eccedente il periodo di franchigia.

Il Vettore è tenuto a predisporre e a consegnare al Committente, entro 10 giorni dall'esecuzione del trasporto, a pena di decadenza, apposita certificazione circa l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico e l'orario di inizio delle relative operazioni, rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore o da un loro incaricato, ovvero in mancanza, da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico (art. 2 comma 2 del Decreto Dirigenziale 24.03.2011 n. 69). Qualora non adempia a quanto sopra nel termine di decadenza pattuito, il Vettore decadrà da ogni pretesa e/o azione per indennizzi a tale titolo nei confronti del Committente.

Articolo 11

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

a. Il Contratto avrà decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e avrà durata sino al

Alla predetta scadenza il rapporto si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno solare successivo (e così via anche successivamente) a meno che non sia disdetto da una delle Parti a mezzo di lettera raccomandata, da inviarsi all'altra almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Il Committente avrà in ogni caso facoltà di recedere dal rapporto, dandone comunicazione al Vettore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno sessanta giorni di preavviso.

[in alternativa]

b. Il Contratto avrà decorrenza dalla data di sua sottoscrizione ed avrà durata indeterminata.

Entrambe le parti avranno in ogni caso facoltà di recedere dal rapporto, dandone comunicazione all'altra a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo PEC con almeno (... trenta/sessanta/novanta) giorni di preavviso.

Articolo 12

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL VETTORE

Il Vettore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi e norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro (T.U. sulla sicurezza del lavoro D.L. 81/2008 e succ. mod.), verificando la sistematica e corretta applicazione delle norme impartite nonché l'utilizzo delle dotazioni fornite.

Il Vettore si impegna a manlevare il Committente da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica del proprio personale, assumendo la responsabilità e tutti gli oneri relativi.

Articolo 13

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Le Parti convengono che il Contratto si risolverà di diritto, senza pregiudizio degli altri suoi diritti o azioni, nel caso in cui dovesse verificarsi anche una soltanto delle seguenti condizioni:

- a) perdita, da parte del Vettore, dei requisiti di legge per l'esecuzione dei trasporti e/o sua violazione anche di una soltanto delle disposizioni di cui agli articoli 3 (paragrafi 1-2-8-9-10), 4, 6, 8 e 12 del presente contratto;
- b) assoggettamento di una delle parti a procedura fallimentare o ad una qualsiasi altra procedura concorsuale.

Articolo 14
DATA CERTA

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a perfetta conoscenza delle modifiche introdotte all'art. 6 del D. lgs. 286/05 per quanto attiene alla data certa del contratto e, quindi, assumono vicendevolmente l'impegno di provvedere ad attribuire al Contratto tale requisito entro e non oltre una settimana dalla data di sottoscrizione del Contratto, attraverso la trasmissione del presente contratto sottoscritto a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto deve intendersi stipulato "*intuitus personae*" e non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto della parte ceduta.

Articolo 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto al Vettore di cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri crediti maturati o maturandi nei confronti del Committente.

Articolo 17
FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzioni del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

COMMITTENTE

VETTORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si intendono specificamente approvate le seguenti clausole: art. 4) Sub-Vettori; art. 8) Responsabilità del Vettore; art. 9) Corrispettivo del trasporto e fatturazione; art. 10) Durata e diritto di recesso; art. 10) Tempi di attesa - Indennizzi; art. 15) Foro competente esclusivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

COMMITTENTE

VETTORE

Allegato A*(Tipologia della merce)*

Tipologia, quantità e/o peso della merce da trasportare saranno, di volta in volta, determinate ed individuabili dalle istruzioni della committenza riportate nell'Ordine di Trasporto o dai documenti commerciali o altri documenti accompagnatori della stessa.

(oppure)

Di seguito si riportano le tipologie di merci da trasportare.

Allegato B*(Corrispettivi)***Allegato C***(Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce)*

Il presente allegato riporta i tempi massimi per le operazioni di carico/scarico - ulteriori alle previste 2 ore di franchigia - concordati con il Vettore per i diversi luoghi di carico e scarico, validi per la durata del contratto.

[Nota: *I tempi massimi per le operazioni di carico/scarico ulteriori alle 2 ore di franchigia, posso essere determinati a seconda di diversi parametri (ad es. tipologia di merce; luogo di carico/scarico presso il committente o presso soggetti terzi caricatori clienti e non; ...)]*

Per taluni servizi l'indicazione del tempo massimo per le operazione di carico/scarico può essere riportata sull'ordine di trasporto ed è quindi da intendersi prevalente su eventuali indicazioni riportate nel presente allegato.

In mancanza di indicazioni espresse o diverse riportate nel presente allegato o sull'Ordine di Trasporto il tempo massimo per le operazioni di carico/scarico è di ... ore al carico e ... allo scarico.

CONTRATTO DI TRASPORTO (prestazione singola)

Con il presente contratto il Committente affida al Vettore, che accetta, l'esecuzione del trasporto ivi indicato, che dovrà essere eseguito nel più rigoroso rispetto della normativa applicabile.

Vettore	
Indirizzo	
Città	
N.ro Iscrizione Albo Autotrasportatori (o altro titol.	
Tel.	Fax
Conducente	
Dati identificativi del veicolo	
Committente	
Indirizzo	
Città	
Tel.	
Fax	
P. IVA	
Caricatore	Destinatario
Indirizzo	Indirizzo
Città	Città
Tel.	Tel.
Fax	Fax
Luogo di presa in carico	Luogo di consegna (se diverso da sede destinatario)
Indirizzo	Indirizzo
Città	Città
Tel.	Tel.
Fax	Fax
Orario previsto di carico:	Orario previsto di scarico:
Franchigia per attesa al carico: 2 ore	Franchigia per attesa allo scarico: 2 ore
Tempo massimo per il carico:	Tempo massimo per lo scarico:
Punto di carico ed eventuali modalità di accesso (orari di apertura/chiusura, ...)	Punto di scarico ed eventuali modalità di accesso (orari di apertura/chiusura, ...)
Corrispettivo per il trasporto:	
Parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante:	
Condizioni di pagamento:	
Importo massimo del risarcimento dovuto dal vettore, da valere quale deroga a limite di cui all'art. 1696 c.c. e quale dichiarazione del valore della merce (eventuale):	
INDIVIDUAZIONE DELLE MERCI	
Tipologia della merce:	Peso della merce:
Tipologia della merce:	Peso della merce:
Tipologia della merce:	Peso della merce:
	Peso totale:
Merce fragile <input type="checkbox"/>	Merce pericolosa
Merce sovrapponibile <input type="checkbox"/>
Merce deperibile <input type="checkbox"/>
Eventuali istruzioni per la riconsegna:	
.....	
.....	
.....	
Documenti allegati:	
.....	
.....	
ATTENZIONE: il trasporto deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di Legge e del Codice della Strada. L'affidamento del presente incarico comporta l'assunzione da parte del vettore dell'obbligo di rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e fornitori di servizi gli obblighi di cui agli artt. 7 e 12 del D.Lgs. 286/2005 e dalle disposizioni negli stessi richiamate.	
data	data
firma vettore	firma mittente

6

11